

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Art. 6

(Uso pubblico della lingua friulana)(1)(2)

- 1.** L'uso della lingua friulana è consentito nei rapporti con gli uffici degli enti locali e dei loro enti strumentali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.
- 2.** Nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, il diritto di usare la lingua friulana può essere esercitato a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati.
- 3.** Quando un'istanza è avviata in lingua friulana la risposta è effettuata dagli enti di cui ai commi 1 e 2 anche in tale lingua.
- 4.** Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai concessionari di servizi pubblici degli enti indicati ai commi 1 e 2, operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.
- 5.** Gli enti di cui al comma 1 assicurano, anche in forma associata, l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 3.
- 6.** In nessun caso l'uso della lingua friulana nei procedimenti amministrativi può comportare l'aggravio o il rallentamento degli stessi.
- 7.** Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.

(3)

Note:

1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimità costituzionale del comma 2.

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 6/2014

3 Comma 7 sostituito da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019